

N. R.G. 71-1/2023 PU

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice designato *ex art.* 55 comma 1 C.C.I.

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **71-1/2023 PU** promosso da:

rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Mazza

RICORRENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che:

- ✓ l'imprenditore in epigrafe ha presentato in 27 marzo 2023 ricorso per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza depositato con riserva di deposito della proposta, del piano, nonché della documentazione di cui all'art. 39, I e II comma, CCI;
- ✓ con decreto in pari data il Tribunale ha concesso termine di giorni sessanta, eventualmente prorogabile in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale fino a ulteriori 60 giorni, imponendo gli obblighi informativi periodici di cui all'art. 44, I comma, lett. c), CCI e nominando il Commissario Giudiziale;
- ✓ il debitore in ricorso ha richiesto le misure protettive di cui all'art. 54, II comma, primo e secondo periodo, CCI e, con decreto collegiale sopra menzionato, si è proceduto alla designazione del Giudice per la trattazione del procedimento relativo alla conferma o revoca delle misure protettive stesse;
- ✓ con decreto del 6 aprile 2023 sono state confermate le misure protettive *ex art.* 54, II comma, primo e secondo periodo, C.C.I. ovvero il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa per 90 giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese;
- ✓ la ricorrente ha depositato – nel rispetto del termine concesso - il piano, la proposta e la documentazione di cui all'art. 39, I e II comma, CCI;
- ✓ la debitrice e il Commissario Giudiziale sono stati sentiti all'udienza del 13 giugno 2023. Nel corso di tale udienza la Società ha richiesto, ai sensi dell'art. 55, IV comma, CCI, la proroga della durata delle misure protettive, con parere favorevole del Commissario Giudiziale;
- ✓ il tribunale – conformemente alla richiesta di parte ricorrente – ha prorogato le misure protettive di ulteriori giorni sessanta e, inoltre, ha concesso termine sino al 20.07.2023 ai

- sensi dell'art. 47, IV comma, CCI per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
- ✓ la società si è avvalsa del termine concesso e, in data 20 luglio 2023, ha depositato una memoria integrativa, comprensiva di un Piano aggiornato e di un supplemento di Attestazione di veridicità e fattibilità, nonché di documentazione integrativa;
 - ✓ in data 8 settembre 2023 il Commissario giudiziale, tenuto conto delle integrazioni del Piano e del parere elaborato dal difensore nominato, ha espresso il proprio parere favorevole all'apertura del concordato;
 - ✓ con provvedimento del 17 ottobre 2023 il tribunale ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla formazione delle classi di voto, resi dalla società ricorrente con memoria depositata in data 30 ottobre 2023;
 - ✓ con istanza depositata il 13 ottobre 2023 la società ricorrente ha chiesto la concessione delle misure protettive ex art. 54 comma 2, primo e secondo periodo CCI e con successiva nota del 25 ottobre 2023 ha documentato l'iscrizione della domanda al registro delle imprese;
 - ✓ per la trattazione di tale istanza è stata quindi designata la sottoscritta e, in data 6 novembre 2023, il Commissario Giudiziale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

osservato che

Nella fattispecie in esame si tratta di verificare, in primo luogo, se sia ammissibile domandare la concessione delle misure protettive ex art. 54, II comma, primo e secondo periodo, CCI anche con istanza non contestuale alla domanda di cui all'art. 40 CCI e, nello specifico, dopo che il termine delle misure protettive originariamente richieste sia scaduto senza che ne sia stata tempestivamente domandata la proroga.

La legge delega D.Lgs. n. 155/2017 (legge delega per la riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza), nell'occuparsi delle misure protettive, ha dato indicazioni per il superamento del principio allora vigente dell'automatic stay e si è fatta carico della necessità di fronteggiare possibili, ed invero non infrequenti, situazioni di abuso in cui l'accesso alle procedure concorsuali aveva la finalità precipua di godere dei benefici di protezione automatica e generalizzata. Al contempo il legislatore delegante all'art. 4 lett. g) ha riconosciuto la necessità di una tutela protettiva anticipata alla fase delle trattative, purché nell'ambito di un percorso di composizione in cui l'imprenditore fosse assistito, nel negoziato con i creditori, da soggetti indipendenti dotati di specifiche professionalità e che fosse garantito ai creditori il controllo giudiziale sulla perdurante idoneità delle misure concesse a favorire il superamento della crisi tramite una soluzione concordata.

Il Codice della Crisi ha inteso recepire i criteri della legge delega e della Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – cd. Insolvency) attraverso la procedimentalizzazione dell'accesso alle misure protettive, subordinandole alla domanda giudiziale dell'imprenditore ed assoggettandole al sindacato del tribunale, chiamato a decidere in tempi rapidi al fine di verificare le condizioni processuali e i presupposti sostanziali per riconoscimento della tutela e stabilirne la durata. In numerose fattispecie (nell'ambito della composizione negoziata e del procedimento unitario, in caso di domanda di regolazione della crisi, anche in via prenotativa ex art. 44 CCI) le misure protettive possono diventare efficaci al momento stesso della pubblicazione della relativa richiesta presso il registro delle imprese.

In particolare, al fine di contemperare le esigenze di necessaria verifica giudiziale con quelle di una protezione sin dall'avvio del percorso di ristrutturazione, gli effetti delle misure protettive di cui all'art. 54, II comma, primo e secondo periodo, CCI si producono in via automatica con la

pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. L'efficacia, tuttavia, è provvisoria, occorrendo che il giudice verifichi la sussistenza dei presupposti e decida in ordine alla loro conferma o revoca (art. 55, III comma, CCI). In caso di conferma, inoltre, il giudice dovrà stabilirne la durata (massimo quattro mesi, estensibile fino a un massimo di 12 mesi ex art. 8, II comma, CCI), con cessazione automatica delle stesse alla scadenza.

La norma non qualifica espressamente il termine di durata come perentorio, né impiega definizioni inequivocabili nel senso della tassatività dello stesso (come a pena di decadenza o ammissibilità). L'attenzione del legislatore per la durata delle misure protettive (sconosciuta nel vigore della legge fallimentare, in cui l'effetto dell'automatic stay perdurava per tutta la procedura di ristrutturazione) e il concetto stesso di proroga, che presuppone che il termine sia ancora pendente al momento dell'istanza, induce ad escludere la possibilità di presentare una istanza di proroga dopo la scadenza.

Il quadro normativo di riferimento sopra delineato, tuttavia, consente di affermare che, scaduto il termine, il debitore non rimanga necessariamente senza protezione. L'imprenditore, infatti, potrebbe domandare specifiche misure cautelari che – non godendo di alcuna automatismo - richiedono sempre il vaglio del giudice delegato all'esito del contraddittorio con i creditori interessati. Appare inoltre configurabile la possibilità per il debitore - qualora non abbia ancora esaurito il termine massimo di durata delle misure protettive di cui può avvalersi (12 mesi) per non averle mai richieste o perché, come nel caso di specie, ne ha usufruito per un periodo di tempo limitato – di domandarne il riconoscimento anche in un momento successivo alla presentazione della domanda ex art. 40 CCI, eventualmente dopo il maturare della prima scadenza.

Del resto, non va trascurato che la possibilità di presentare la richiesta di misure protettive tipiche anche nel corso della procedura trova un riscontro nell'art. 55, III comma, penultimo periodo, CCI che, in caso di inefficacia delle misure per ritardo nel deposito del decreto del giudice, ammette la riproposizione della domanda, da intendersi evidentemente come presentazione della sola richiesta di protezione.

Più in generale, va osservato che le misure protettive delineate dal legislatore della riforma rappresentano uno strumento di protezione flessibile e facoltativo, richiedendo sempre la domanda di parte e non essendo più automatiche come nel vigore della legge fallimentare. La previsione dell'art. 54, II comma, CCI (ai sensi del quale *“se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'art. 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese...”*) deve essere coordinata con le altre norme dedicate alle misure protettive (anzitutto l'art. 55, III comma, citato) e non può essere intesa nel senso che la protezione debba necessariamente essere domandata al momento della presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Attesa la durata massima imposta dal legislatore (12 mesi), va lasciata all'imprenditore la possibilità di scegliere quando e come farne richiesta, in considerazione dell'andamento concreto dei rapporti con i creditori (cfr., in termini analoghi, Tribunale Treviso, 16.6.2023, in www.dirittodellacrisi.it). Il debitore deve avere la possibilità di modulare l'andamento della protezione e, pertanto, di chiedere al tribunale la concessione di misure protettive tipiche anche nel corso del procedimento unitario, sia nel caso in cui non le avesse inizialmente domandate, sia in epoca successiva alla scadenza di quelle inizialmente ottenute.

Gli unici limiti sono rappresentati dal rispetto della durata massima di cui all'art. 8 CCI (12 mesi) e dal divieto di abusare delle prerogative processuali. L'istituto dell'abuso del diritto rappresenta un limite all'azione del titolare del diritto stesso e ha trovato ampia applicazione anche in materia concorsuale. Lo stesso viene in considerazione tutte le volte in cui la domanda non sia presentata al fine realizzare il suo scopo tipico, ma – in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo - per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento ha predisposto uno

strumento processuale (cfr., in tema di concordato preventivo, Cass., S.U., 15.5.2015, n. 9935; nonché Cass., sez. I, 7.3.2017, n. 5677; Cass. Sez. VI-I, ord. 31.3.2021, n. 8982).

Accertata l'astratta ammissibilità della richiesta di protezione, si tratta di verificare quali siano le norme processuali applicabili ai fini della decisione e se nel caso in esame ricorrano i presupposti sostanziali per accogliere la domanda.

Sotto il primo profilo, va osservato che – essendosi in presenza di domanda di misure protettive tipiche disciplinate all'art. 54, II comma, CCI – la protezione è operativa fin dalla pubblicazione della domanda al registro delle imprese (nella specie 27 ottobre 2023), data a decorrere dalla quale *“i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”*.

Il giudice al quale è affidata la trattazione del procedimento (nominato ex art. 55, I comma, CCI), deve decidere sulla conferma o la revoca delle misure ai sensi dell'art. 55, III comma, CCI, senza necessità di integrare il contraddittorio con i creditori (cfr. anche *a contrario* la formulazione degli artt. 55, II comma, e 18, III e IV comma, CCI). Il giudice designato, quindi, deve compiere la valutazione richiesta dall'art. 55, III comma, CCI o rinnovare – come nel caso di specie – quella originariamente compiuta in occasione della prima domanda di protezione.

Sotto il secondo profilo si deve ritenere che nella fattispecie ricorrano i presupposti per confermare le misure protettive domandate in data 13 ottobre 2023, tenuto conto che la ricorrente ha tempestivamente depositato il piano e la proposta e, successivamente, integrato gli stessi e l'attestazione in considerazione dei rilievi critici del tribunale. Il Commissario Giudiziale, inoltre, ha espresso parere favorevole all'apertura del concordato preventivo e, in data 6 novembre 2023, alla concessione delle misure protettive (così dovendosi interpretare il favore esplicitato alla proroga delle misure).

Il rispetto delle tempistiche del procedimento unitario promosso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCI e il parere favorevole espresso dal Commissario giudiziale, inducono ad escludere che il debitore abbia inteso piegare l'istituto della protezione a finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento lo ha predisposto. La ricorrente ha giustificato la scelta di non domandare la proroga delle misure protettive lo scorso agosto in considerazione dell'assenza di sollecitazioni da parte dei creditori e, al tempo stesso, ha motivato ragionevolmente la nuova richiesta a causa dell'azione monitoria intrapresa recentemente da uno di essi. Il sacrificio che subiscono i creditori e, in particolare, quello che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, appare giustificato dalla funzionalità delle misure alla procedura concorsuale in corso, già in avanzato stato di predisposizione, e, in particolare, alla necessità di tutelare il patrimonio dell'impresa a vantaggio di tutti i creditori.

Si deve quindi ritenere superfluo svolgere ulteriore istruttoria e, in assenza di ragioni ostative, confermare le misure protettive richieste per il termine di giorni 120, ferma la possibilità di revoca o modifica ai sensi dell'art. 55, comma V, CCI in caso di mutamento delle condizioni per la protezione dell'impresa.

Ai fini della durata massima di cui all'art. 8 CCI, il suddetto termine va ad aggiungersi al periodo di durata delle misure protettive di cui la ricorrente ha già goduto.

P.Q.M.

CONFERMA le misure protettive *ex art.* 54, II comma, primo e secondo periodo, C.C.I. ovvero il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa per 120 giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese (27 ottobre 2023); dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano, né può essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

DISPONE la trasmissione del presente decreto all'ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, a cura della Cancelleria.

Si comunichi a cura della Cancelleria alla ricorrente, al Commissario Giudiziale e al Pubblico Ministero.

Bologna, 7 novembre 2023

Il Giudice designato

Antonella Rimondini